

**DELIBERAZIONE 9 MARZO 2017  
124/2017/S/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E  
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONE DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEL  
SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA  
SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 marzo 2017

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RQTG)" (di seguito: RQTG);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 17 della RQTG individua i livelli specifici di continuità per il servizio di trasporto del gas naturale, tra i quali: il "numero massimo di interruzioni, diverse da quelle che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle

- condizioni contrattuali di interrompibilità nelle quali, nell'anno di riferimento, un punto di riconsegna è stato coinvolto: 0 (zero) interruzioni”;
- l'articolo 18, commi 1 e 4 della RQTG, prevede che l'impresa di trasporto che non rispetta il livello specifico di continuità, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) deve:
    - corrispondere un indennizzo automatico all'utente del servizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, se il punto di riconsegna interessato non è un *city gate*;
    - accantonare l'indennizzo automatico, se il punto di riconsegna interessato è un *city gate*;
  - l'articolo 20, comma 1, della RQTG impone all'impresa di trasporto di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alla rete di trasporto gestita, una serie di dati relativi all'anno precedente la comunicazione, tra cui (per le interruzioni senza preavviso): “il numero totale delle interruzioni, distintamente per interruzioni dovute ad emergenze di servizio e non dovute ad emergenze di servizio, distintamente per le cause di cui all'articolo 15” (lettera b), i).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con nota 4 agosto 2016 (prot. Autorità 22487) gli Uffici dell'Autorità hanno inviato, tra gli altri, a Italcogim Trasporto S.r.l. (di seguito: Italcogim o società) una richiesta di informazioni, in merito alle interruzioni senza preavviso dell'anno 2015 non dovute ad emergenza di servizio e comunicate all'Autorità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), i) della RQTG, nonché all'avvenuta corresponsione o meno degli indennizzi automatici previsti dall'articolo 18, commi 1 e 4 della RQTG;
- a tale richiesta di informazioni la Società ha risposto con nota 19 settembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 25840), con la quale ha dichiarato che il solo caso di interruzione verificatosi nel 2015 (26 marzo 2015, ore 19:14, presso il Comune di Montedinove - AP) presso il punto di riconsegna a cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto regionale era stata causata da un'operazione di pronto intervento conseguente ad una segnalazione telefonica; la società, in particolare, con riferimento alla citata interruzione, ha ammesso di non aver reso alcun preavviso, che non era riconducibile ad emergenza di servizio non imputabile alla società medesima, bensì all'esigenza di sostituire il riduttore d'utenza danneggiato, ed infine di non aver provveduto all'erogazione dell'indennizzo di cui al predetto articolo 18;
- dall'analisi delle dichiarazioni e dei dati resi dalla società emerge, pertanto, la violazione dell'articolo 18, commi 1 e 4 della RQTG, poiché la società non ha erogato l'indennizzo automatico all'utente del servizio di trasporto a seguito dell'interruzione senza preavviso registrata nel 2015 pur ricorrendone i presupposti previsti dalla regolazione; in particolare, proprio in quanto si trattava – come ammesso dalla stessa società – di interruzione non derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto, la

società era tenuta ad erogare l'indennizzo all'utente coinvolti da tale interruzione;

- dagli elementi acquisiti non risulta che la condotta contestata sia cessata, con conseguente perdurante lesione del diritto dell'utente ad una esatta corresponsione dell'indennizzo automatico.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che l'Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della delibera di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei caso di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
  1. effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  2. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di Italcogim, di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare nella presente delibera di avvio l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento,

secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:

- quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della Società si è posta in contrasto con la regolazione della qualità del servizio di trasporto prescritta dall'Autorità a garanzia delle prestazioni rese agli utenti serviti; si rileva che la violazione è circoscritta all'unico caso di interruzione verificatosi nel 2015;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
- per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato maturato dalla società nell'esercizio 2015 sia pari a euro 319.554;
- gli elementi sopra evidenziati consentono, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di 3.750 euro (tremilasettecentocinquanta).

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- in considerazione della prevalenza del predetto interesse dell'utente rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione della condotta contestata, consistente nella mancata erogazione dell'indennizzo dovuto in conseguenza dell'interruzione indennizzabile, costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Italcogim Trasporto S.r.l., per accertare, nei termini di cui in motivazione, la violazione delle disposizioni in materia di qualità del servizio di trasporto di gas naturale ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, all'attuale stato di persistenza della violazione, ammonta a 3.750 euro (tremilasettecentocinquanta);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:

- i. previa cessazione delle condotte contestate, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2 (comunque non inferiore al minimo edittale di 2.500 euro, previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 93/11), con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione delle condotte contestate – determini ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
10. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (pec) o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo pec) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
11. di comunicare il presente provvedimento a Italcogim Trasporto S.r.l. (p. iva 06474580963) mediante pec, all'indirizzo [italcogimtrasporto@pec.2iretegas.it](mailto:italcogimtrasporto@pec.2iretegas.it), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

9 marzo 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*